

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
In data 12 FEB 2025 105 Serie 3

Agenzia dell'Albania
ALLEGATO REGISTRATO
Chiusura del 12 FEB 2025
REDAZIONE
In data 12 FEB 2025 105 Serie 3
Potenza



Il presente statuto è
composto da 32 pagine
contenenti n. 75 articoli

Il Presente statuto è stato
aggiornato alle ultime disposizioni
normative del luglio 2024.
Legge 04 luglio 2024 n.104 G.U. 19 luglio
2024

STATUTO A.P.A. ABRIOLA PUBBLICA ASSISTENZA ODV

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA

« A.P.A. ABRIOLA PUBBLICA ASSISTENZA ODV »

I. Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art.1 - Costituzione e denominazione -

È costituita l'Associazione denominata « **A.P.A. ABRIOLA PUBBLICA ASSISTENZA ODV** » più avanti nel corpo del presente atto chiamata per brevità "Associazione".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare del codice del terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017), con particolare riguardo agli artt. 32 e ss., nonché della normativa legislativa, anche regionale, e regolamentare ivi richiamata e delle successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione utilizzerà l'indicazione di Organizzazione di Volontariato e del relativo acronimo ODV negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta acquisita tale qualifica ai sensi di legge, senza modifiche del presente atto.

Art.2 - Sede e durata -

L'Associazione ha sede legale in Abriola (Pz) - via Passarelli, 42 CAP: 85010

L'eventuale successiva modifica della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica dello statuto.

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aprire, chiudere e/o trasferire sedi secondarie e/o sedi operative nel solo territorio della Regione Basilicata.

L'apertura e il trasferimento di sedi secondarie e/o operative nel territorio della Regione Basilicata non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Art.3. - Vessillo -

Il vessillo è costituito da simbolo croce verde e rossa in campo bianco.

Art.4. - Vincolo dell'osservanza dello Statuto -

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

II. Attività di interesse generale

3

Art.5. - Principi ispiratori -

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi:

- a) assenza del fine di lucro anche indiretto;
- b) divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo;
- c) divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- d) democraticità della struttura;
- e) solidarietà;
- f) trasparenza amministrativa e fiscale;
- g) elettività e gratuità delle cariche associative;
- h) divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie;
- i) gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Art.6. - Finalità ed attività di interesse generale svolte (Oggetto sociale) -

L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice del terzo settore:

lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

In ambito sociale l'Associazione svolge le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità, migranti e richiedenti asilo, cittadini in situazioni di disagio e/o a rischio di esclusione sociale e, comunque, anche in condizioni temporanee di difficoltà;
- accoglienza di cittadini sottoposti all'istituto della messa alla prova nonché ai percorsi di giustizia ripartita in accordo con le strutture del Ministero della Giustizia;
- educazione dei giovani con particolare riferimento alla legalità ed ai valori della convivenza civile.

lettera b) interventi e prestazioni sanitarie



In ambito sanitario l'Associazione svolge le seguenti attività:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- servizi di trasporto socio-sanitario a mezzo di autoambulanza, automedica, auto sociale;
- servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- donazione di sangue e organi;
- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni.



lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

In ambito ambientale l'Associazione svolge le seguenti attività:

- promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla terra;
- lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse naturali, del territorio e dell'energia;
- sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali;
- gestione diretta di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione;
- formazione e di educazione finalizzata alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In tale ambito l'Associazione svolge le seguenti attività:

- organizzazione di campi scuola e di volontariato finalizzati alla diffusione della cultura del volontariato e della partecipazione attiva alla Comunità di appartenenza nonché legati alle finalità civile e solidaristiche dell'Associazione;
- organizzazione di seminari, convegni, workshop, rassegne ed eventi per la promozione di temi di interesse generale nonché per favorire la conoscenza delle finalità associative;
- tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

5

In tale ambito l'Associazione svolge le seguenti attività:

- interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori;
- organizzazione e gestione di attività didattiche, educative e di socializzazione extra-scolastiche rivolte a minori in situazioni di disagio sociale e/o a rischio di esclusione sociale;
- contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico in collaborazione con Istituzioni scolastiche ed Enti locali attraverso il sostegno alla genitorialità, spazi di orientamento educativo, formazione dei genitori, creazioni di momenti di convivialità e di educazione alimentare e di igiene.

lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In tale ambito l'Associazione svolge le seguenti attività:

- promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- assistenza materiale a cittadini in situazione di bisogno sociale mediante la cessione gratuita di alimenti e prodotti nonché garantire le necessarie e sufficienti condizioni per una vita dignitosa con riguardo all'innalzamento degli standard di igiene e salute;
- organizzazione e gestione di centri di raccolta e distribuzione di beni al fine di limitare gli sprechi alimentari;

lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In tale ambito l'Associazione svolge le seguenti attività:

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- servizio civile universale negli ambiti previsti dalla normative vigente;
- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

lettera y) protezione civile ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, e ss.mm.ii.

Nell'ambito della protezione civile l'Associazione svolge le seguenti attività:

- previsione dei rischi ai fini della pianificazione di protezione civile;
- prevenzione non strutturale diretta ad evitare o a ridurre la possibilità si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi consistente in: allertamento, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
- pianificazione di protezione civile a supporto delle autorità Comunali e Regionali di protezione civile;
- formazione e acquisizione di competenze degli operatori volontari;
- diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle

istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di auto-protezione da parte dei cittadini;

- informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;
- promozione e organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
- gestione delle emergenze attraverso misure ed interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione colpita dagli eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, esondazioni, maremoti, incendi boschivi, inquinamento marino, eruzioni vulcaniche, incidenti a rischio rilevante, eventi a rilevante impatto locale) e agli animali e la riduzione del relativo impatto;
- superamento dell'emergenza volta a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.

lettera z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

In tale ambito l'Associazione svolge le seguenti attività:

- riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati di proprietà della Pubblica Amministrazione nonché di beni confiscati alla criminalità organizzata da utilizzare per il perseguimento delle finalità associative e/o da restituire alla fruibilità della Comunità locale.

L'Associazione, con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, potrà esercitare attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopraelencate, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 6 del codice del terzo settore e dalla normativa applicabile ivi richiamata.

L'Associazione perseguirà gli interessi generali sopraelencati anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.

Art.7 - Raccolte fondi -

L'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del codice del terzo settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

III. Svolgimento dell'attività: Volontari – Dipendenti – Collaboratori di lavoro autonomo



Art.8. - Volontari -

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono coloro che, per libera scelta, svolgono le attività di interesse generale di cui all'articolo 6 del presente statuto in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Non è considerato volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari saranno rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa, mediante uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del codice del terzo settore, che indicherà le tipologie di spesa per le quali potrà essere ammesso il rimborso ed i relativi limiti.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e solo se l'Assemblea dei Soci abbia adottato un regolamento sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 comma 1 codice del terzo settore.

Art.9. - Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo -

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 33 del codice del terzo settore il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

IV. Il rapporto sociale

8

Art.10. - Requisiti per l'ammissione dei soci -

Possono far parte dell'Associazione, previa richiesta di adesione, tutte le persone fisiche che:

- a) si riconoscono nel presente statuto, nei regolamenti associativi e nelle linee di indirizzo che regolano l'ordinamento dell'Associazione e la sua attività;
- b) si identificano nei principi di uguaglianza, fraternità, solidarietà, libertà, democrazia e mutualità;
- c) accettano e condividono i principi ispiratori dell'Associazione di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- d) intendono svolgere, senza fini di lucro, in favore di terzi una o più attività di interesse generale di all'articolo 6 del presente statuto;
- e) vogliono contribuire mossi dallo spirito di solidarietà alla costituzione di una società inclusiva, resiliente e alla creazione di comunità solidali;
- f) intendono sostenere con il loro impegno le fasce più deboli della società e contribuire al rinnovamento civile, sociale e culturale e all'affermazione della solidarietà popolare;
- g) rispettano le leggi e accettano di svolgere le attività associative senza discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, l'identità di genere, la razza, l'orientamento sessuale, le opinioni politiche, le credenze filosofiche o religiose dei soci e dei beneficiari dei servizi svolti dall'Associazione.

Art.11.- Richiesta di adesione -

La richiesta di adesione, indirizzata al Consiglio Direttivo deve essere formulata in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettarne senza alcuna riserva e/o condizione lo statuto e i regolamenti nonché, la presa visione della informativa relativa al trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi.

Se a richiedere l'ammissione all' Associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale e contenere i dati anagrafici e fiscali del minore e dell'esercente la responsabilità genitoriale .

Art.12. - Deliberazione della richiesta di adesione -

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste e delibera l'accoglimento o il rigetto della domanda.

La deliberazione di accoglimento della domanda viene comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

La deliberazione di rigetto della domanda deve essere debitamente motivata e viene comunicata all'interessato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di adesione.

La comunicazione con cui si trasmette all'interessato la deliberazione di rigetto della domanda di adesione deve contenere l'avvertimento della possibilità, per l'interessato, di proporre ricorso all'Assemblea Ordinaria dei Soci nonché del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi e per gli effetti del seguente articolo 13.

Art.13. - Ricorso avverso il diniego di iscrizione -

Avverso la delibera del Consiglio Direttivo che nega l'adesione, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea Ordinaria dei Soci entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente.

L'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva al ricorso, previa audizione personale del ricorrente, laddove nel ricorso ne sia fatta esplicita richiesta, sentito il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo in merito alla mancata iscrizione, decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

Le eventuali votazioni sul ricorso saranno effettuate a scrutinio segreto.

Art.14. - Accoglimento della domanda di adesione -

In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, ovvero da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell'articolo 13 dello statuto, la deliberazione è comunicata al richiedente.

Il nuovo socio, nei successivi 15 (quindici) giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione al fine di formalizzare l'iscrizione.

Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento e la tessera associativa annuale.

Il mancato pagamento della prima quota di iscrizione entro 3 (tre) mesi dalla delibera di ammissione comporterà la rinuncia alla richiesta di adesione.

Art.15. - Categorie di soci -

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) volontari;
- d) sostenitori;

I soci fondatori

I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

I soci ordinari

I soci ordinari sono coloro che aderiscono all'Associazione, versano la quota annuale d'iscrizione e sottoscrivono la tessera associativa annuale.

I soci volontari

I soci volontari sono i soci ordinari che, condividendo le finalità dell'Associazione, per libera scelta, operano per il loro raggiungimento, in modo personale, spontaneo e gratuito, versano la quota annuale d'iscrizione e sottoscrivono la tessera associativa annuale.

I soci sostenitori

I soci sostenitori sono tutte quelle persone fisiche che sottoscrivono la tessera associativa annuale e sostengono l'Associazione mediante elargizioni e contributi annuali con il fine di sostenere in maniera attiva le attività associative. I soci sostenitori vengono iscritti nel libro dei soci.

Tutte le categorie di soci godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri.

Art.16. - Durata dello status di socio -

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 19 dello statuto.

Art.17. - Diritti dei soci -

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

I soci hanno diritto di:

- a) frequentare i locali dell'Associazione;
- b) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- c) essere informati tempestivamente delle convocazioni dell'Assemblea;
- d) di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- e) di far verbalizzare le proprie opposizioni;



- f) di eleggere ed essere eletti componenti del Consiglio Direttivo , del Collegio dei Revisori dei Conti (laddove costituito) ;
- g) di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, fatto salvo il preavviso di almeno 3 (tre) mesi ;
- h) di conoscere i programmi con i quali l' Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- i) di esaminare i libri sociali e i verbali degli organi sociali previa richiesta scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo che provvederà a mettere a disposizione i libri sociali e i verbali nel termine di 30 (trenta) giorni per la relativa consultazione .

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, tutti i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci.

I soci minorenni possono esercitare il loro diritto di voto esclusivamente per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Qualora si voglia esercitare il diritto di voto per delega, quest'ultima deve essere conferita in forma scritta ad altro socio.

Ciascun socio può rappresentare un solo socio.

Art.18. - Obblighi dei soci -

I soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- b) tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall' Associazione;
- c) svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- d) eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- e) contribuire al raggiungimento degli scopi dell' Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- f) versare la quota annuale d'iscrizione stabilita dall' Assemblea dei Soci.

Art.19. - Perdita della qualifica di socio -

La qualifica di socio si perde per:

- a) morosità;
- b) mancato rispetto dei principi ispiratori di cui all'articolo 5 del presente statuto, inosservanza dello statuto, dei regolamenti e delle linee di indirizzo che regolano l'ordinamento dell'Associazione e la sua attività;
- c) danni morali e materiali arrecati all'Associazione;

- d) condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici (artt. 2286, 2287 c.c. ; artt.19 n.1 , 28, 29, 32 c.p.);
- e) rinuncia volontaria del socio;
- f) decesso.

Art.20. - Procedimento di perdita della qualifica di socio -

I diritti legati allo *status* di socio cessano nel momento in cui il soggetto interessato perde la qualifica di socio e il suo nome viene cancellato nel libro dei soci.

Lo *status* di socio si perde qualora ricorra uno dei motivi indicati all'articolo 19 del presente statuto.

a) Perdita della qualifica di socio per morosità

Al socio non in regola con il pagamento della quota annuale d'iscrizione , il Consiglio Direttivo nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza , comunica con raccomandata A/R l'invito a versare la quota annuale d'iscrizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della raccomandata.

Trascorsi inutilmente il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata , il Consiglio Direttivo sottopone all' Assemblea dei Soci la proposta di esclusione.

Laddove l'Assemblea dei Soci decida per l'esclusione del socio , il Consiglio Direttivo ne prende atto, cancella il socio dal libro dei soci e ne dà comunicazione all'interessato con raccomandata A/R.

L'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dalla notifica della deliberazione.

b) Perdita della qualifica di socio per mancato rispetto dei principi ispiratori di cui all'articolo 5 del presente statuto, inosservanza dello statuto, dei regolamenti e delle linee di indirizzo che regolano l'ordinamento dell'Associazione e la sua attività ;

c) per danni morali e materiali arrecati all'Associazione.

In tali ipotesi, il Consiglio Direttivo mediante raccomandata A/R comunica al socio i casi, le situazioni, gli atteggiamenti assunti nei quali si constata l'effettiva ricorrenza delle ipotesi (lett.b ,lett. c articolo 19 del presente statuto) che possono comportare la perdita della qualifica di socio e gli concede un termine di 60 (sessanta) giorni per presentare controdeduzioni o manifestare in maniera esplicita il proprio ravvedimento.

Decorso i 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della raccomandata, il Consiglio Direttivo informa l'Assemblea dei Soci e sottopone alla stessa il provvedimento di esclusione.

Laddove l'Assemblea dei Soci decida per l'esclusione del socio , il Consiglio Direttivo ne prende atto, cancella il socio dal libro dei soci e ne dà comunicazione all'interessato con raccomandata A/R.

L'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dalla notifica della deliberazione.

d) Perdita della qualifica di socio per condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici (artt. 2286,2287 c.c. artt.19 n.1 , 28, 29, 32 c.p.)

13

Qualora ricorra tale situazione il Consiglio Direttivo provvede ad informare l'Assemblea dei Soci e sottopone alla stessa il provvedimento di esclusione.

L'Assemblea dei Soci, verificata l'effettiva ricorrenza di tali ipotesi, ne prende atto e pronuncia provvedimento di esclusione.

Del provvedimento di esclusione il Consiglio Direttivo ne prende atto e procede a cancellare il nome del socio dal libro dei soci. Del provvedimento di esclusione adottato dall'Assemblea dei Soci il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione all'interessato con raccomandata A/R.

L'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dalla notifica della deliberazione.

e) Perdita della qualifica di socio per rinuncia volontaria del socio

Il socio che intende rinunciare deve darne comunicazione in forma scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi (artt..24, 2285 c.c.)

Il Consiglio Direttivo preso atto della volontà del socio provvede ad informare l'Assemblea dei Soci la quale nella prima riunione utile ne delibera la perdita della qualifica di socio per rinuncia.

Il Consiglio Direttivo preso atto della delibera dell'Assemblea dei Soci provvede a cancellare il socio dal libro dei soci.

f) Perdita della qualifica di socio per decesso

Qualora ricorra tale ipotesi il Consiglio Direttivo provvede ad informare l'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci delibera la perdita della qualifica di socio per decesso e il Consiglio Direttivo provvede a cancellare il nome del socio dal libro dei soci.

Art.21. - Effetti della perdita della qualifica di socio -

Il socio che per rinuncia o che abbia perso la qualifica di socio o comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione (art. 24 comma 4 c.c.).

Il socio è tenuto alla restituzione di tutti i materiali ricevuti in comodato dall'Associazione in virtù delle attività associative ad esso precedentemente demandate.

V. Organi e cariche sociali

14

I. Disposizioni comuni agli organi ed alle cariche sociali

Art.22. - Organi sociali -

Sono organi sociali:

- a) L' Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo di Controllo) laddove costituito ,
ai sensi dell'articolo 30 codice del terzo settore ;
- d) il Revisore Legale dei Conti , laddove costituito ai sensi dell'articolo 31 codice del terzo settore .

Art. 23. - Cariche Sociali -

Sono cariche sociali:

- a) Il Presidente dell' Associazione
- b) il Vice-Presidente dell' Associazione ;
- c) il Segretario dell' Associazione ;
- d) il Tesoriere;
- e) il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (laddove costituito).

Art.24. - Libri Sociali -

L' Associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- c) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro cassa;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti (Organo di Controllo) e dei Revisori Legali , laddove costituiti.

L' Associazione dovrà tenere altresì un registro dei volontari (articolo 17 comma 1 codice terzo settore)

Art.25. - Elezione degli organi e delle cariche -

Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall' Assemblea Ordinaria dei Soci.

Le cariche sociali di Presidente dell'Associazione , di Vice-Presidente dell' Associazione , di Segretario e di Tesoriere vengono attribuite dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

La carica sociale di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è attribuita dal Collegio dei Revisori.

Art.26. - Durata degli organi sociali -

La durata degli organi sociali è di 4 (quattro) anni.

I componenti degli organi sociali che, per qualsivoglia motivo, subentrano nel corso del quadriennio, cessano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo al cui interno sono subentrati.

Art.27. - Appartenenza all' Associazione -

Tutti i componenti degli organi sociali e tutti coloro che ricoprono cariche sociali devono essere soci, con l'eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Non possono essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e se eletti decadono ai sensi dell'art. 2382 c. c. :

- 
- a) l'interdetto (art.414 c.c.);
 - b) l'inabilitato (art. 415 c.c.);
 - c) il fallito;
 - d) chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici (artt. 28, 29 c.p.) o l'incapacità ad esercitare gli uffici direttivi (art. 2380 bis c.c. art.32 c.p.).

Non possono essere eletti quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e se eletti decadono d'ufficio tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 c.c.

Art.28. - Conflitto di interessi -

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. (art. 27 cts)

Art.29. - Elettività e gratuità delle cariche -

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Ai componenti non soci del Collegio dei Revisori dei Conti l' Assemblée dei Soci all'atto della nomina riconosce una retribuzione in base alle tariffe professionali (art. 2402 c.c.).

Art.30. - Composizione -

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea dei Soci è formata da tutti gli aderenti iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro soci.

Art.31. - Presidenza dell'Assemblea dei Soci -

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente dell'Associazione.

Nel caso di assenza di entrambi, l'Assemblea dei Soci nomina, per la singola convocazione, un proprio Presidente tra i presenti.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un Segretario nominato per la singola convocazione dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art.32. - Verbalizzazione dell'Assemblea dei Soci -

Il Segretario di Assemblea ha il compito di redigere il verbale di Assemblea dei Soci e di firmarlo in calce unitamente al Presidente di Assemblea.

Il suddetto verbale è iscritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci ed è conservato a cura del Segretario presso la sede dell'Associazione, potendo essere consultato da ciascun socio, anche al fine di estrarne copia.

Art.33. - Convocazione dell'Assemblea dei Soci -

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni volta che questi ne ravveda la necessità.

L'Assemblea dei Soci è convocata altresì quando richiesto da almeno un 1/10 (un decimo) dei soci.

Verificato che la richiesta di convocazione provenga da almeno un 1/10 (un decimo) dei soci il Presidente dell'Associazione, o in mancanza, il Vice-Presidente dell'Associazione provvede a convocare

l'Assemblea dei Soci nel termine di 30 (trenta) giorni. Se questi non vi provvedono la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale (art.20 c.c.).

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 aprile per l'approvazione del bilancio.

Il Presidente dell' Associazione o in mancanza il Vice-Presidente dell' Associazione deve convocare l'Assemblea dei Soci entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza naturale del mandato degli organi sociali, affinché l'Assemblea provveda al rinnovo degli stessi.

Art.33 bis. - Modalità di convocazione dell' Assemblea dei Soci -

La convocazione dell'Assemblea dei Soci, avviene mediante l'affissione di avviso scritto da affiggersi, almeno 15 (quindici) giorni prima, nella bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione e inviando individualmente a tutti i soci l'avviso per mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, ordinaria o certificata, o con l'ausilio delle nuove tecnologie.

L' avviso di convocazione deve essere inviato anche ai soci per i quali sia in corso la decisione dell'Assemblea sulla perdita della qualifica di socio ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto.

L' avviso di convocazione deve essere inviato anche a coloro che hanno comunicato la loro volontà di rinunciare alla qualifica di socio e in relazione ai quali l'Assemblea dei Soci non ha ancora deliberato la perdita della qualifica di socio per rinuncia.

L' Assemblea dei Soci deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L' avviso di convocazione deve contenere:

- a) la data;
- b) l'ora;
- c) la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) le modalità di partecipazione all'Assemblea dei Soci mediante mezzi di telecomunicazione ;
- e) un elenco dei soci aventi diritto al voto per l'eventuale delega;
- f) l'ordine del giorno.

L' eventuale seconda convocazione può avvenire a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

Art.34. - Modalità di espressione del voto in Assemblea dei Soci -

Sia le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria dei Soci che quelle dell'Assemblea Straordinaria dei Soci sono adottate a scrutinio palese.

Le votazioni relative all'elezione degli organi sociali e comunque quelle afferenti allo *status* delle persone avvengono a scrutinio segreto.

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

I soci possono intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica purché sia possibile verificarne l'identità.

Art.35. - Voto per delega -

Ogni socio ha diritto ad un voto.

È ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.

Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all'atto di convocazione, devono essere consegnate o trasmesse digitalmente all'inizio della riunione al Segretario di Assemblea che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente di Assemblea per la controfirma.

Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da colui che esercita la responsabilità genitoriale.

Art.36. - Quorum costitutivi e deliberativi dell' Assemblea Ordinaria dei Soci -

L' Assemblea Ordinaria dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci .

L' Assemblea Ordinaria dei Soci è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti , in proprio o per delega.

L' Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (art. 21 c.c.) .

Art.37. - Quorum costitutivi e deliberativi dell' Assemblea Straordinaria dei Soci -

L' Assemblea Straordinaria dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti in proprio o per delega, almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci.

L' Assemblea Straordinaria dei Soci è regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci .

L' Assemblea Straordinaria dei Soci delibera a maggioranza dei presenti.

Art.38.- Competenze dell' Assemblea Ordinaria dei Soci -

L' Assemblea Ordinaria dei Soci delibera in materia di:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca del Collegio dei Revisori dei Conti (Organo di Controllo) ogni qualvolta lo ritenga opportuno e laddove sussistano gli obblighi di legge e del Revisore Legale dei Conti laddove sussistano gli obblighi di legge (art. 25 lett. b) cts);
- c) approvazione o rigetto del bilancio con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 5 (cinque) giorni prima, onde consentire la consultazione da parte di ciascun associato;
- d) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di

responsabilità nei loro confronti;

- e) deliberazione sull'esclusione degli associati;
- f) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- h) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- i) individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro;
- j) adozione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- k) approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo ;
- l) determinazione dell'ammontare della quota annuale d'iscrizione ;
- m) deliberazione sull'esercizio di attività diverse (art. 6 cts e art. 6 del presente statuto);
- n) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.39.- Competenze dell' Assemblea Straordinaria dei Soci -

L' Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in materia di:

- a) modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) trasformazione, fusione , scissione dell'Associazione;
- c) scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori.

III. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.40 - Costituzione e durata del Collegio dei Revisori dei Conti -

La costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti è deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con maggioranza assoluta dei voti dei presenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del codice del terzo settore , l' Assemblea Ordinaria dei Soci deve deliberare la costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti che assume le funzioni di Organo di Controllo quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.

La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti e nei limiti dell'articolo 10 del codice del terzo settore.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni di Organo di Controllo entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui al comma 2. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

La durata in carica del Collegio dei Revisori dei Conti è di 4 (quattro) anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Art.41. - Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti -

Il Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni di Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale (art.30 comma 2 cts).

Se collegiale è composto da 5 (cinque) componenti effettivi e 2 (due) componenti supplenti scelti anche fra i non soci. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

All'atto dell'accettazione della carica, i revisori devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che sussistono i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto dell'Associazione e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente statuto o dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile.

Art.42. - Decadenza e sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti -

Non possono essere eletti alla carica di revisori e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Regionale ;
- c) gli amministratori e il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società e degli enti da questa controllate;
- d) coloro che sono legati all'Associazione o alle società o agli enti da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione, d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Si applica il disposto dell'art. 2399 del codice civile in quanto compatibile.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2397 del codice civile sono causa di decadenza dall'ufficio di Revisore dei Conti .

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti , subentra uno dei componenti supplenti eletti.

Dopo aver effettuato due sostituzioni, per le eventuali altre sostituzioni dei componenti del Collegio che dovessero essere necessarie nel corso dei 4 (quattro) anni , il Presidente del Collegio invia comunicazione al Presidente dell'Associazione, che convoca l'Assemblea dei Soci per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti così nominati scadono insieme agli altri componenti del Collegio.



Art.43. - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti -

Il Collegio dei Revisori dei Conti nella forma Collegiale elegge nella sua prima riunione tra i suoi componenti il Presidente.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sovrintende all'attività del Collegio e garantisce il pieno ed ordinato svolgimento delle funzioni proprie del medesimo.

Art.44. - Compenso del Collegio dei Revisori dei Conti -

Qualora i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti siano individuati tra persone non socie e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 codice civile , possono ricevere un compenso determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina (art. 2402 c.c.).

Art.45. - Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti -

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può esercitare , su delibera dell' Assemblea Ordinaria dei Soci , al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del codice del terzo settore la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i membri dell'organo devono essere revisori legali iscritti in apposito registro.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del codice del terzo settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del codice del terzo settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Revisori dei Conti agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali, oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere invitati con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio.

Art.46.- Revisione legale dei conti -

Salvo che la funzione sia esercitata dal Collegio dei Revisori dei Conti secondo quanto previsto all'articolo 45 comma 2 del presente statuto, l'Assemblea Ordinaria dei Soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando per due esercizi consecutivi si superano due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro ;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del codice del terzo settore.

IV. Il Consiglio Direttivo

Art.47. - Costituzione e durata -

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 5 (cinque) a un numero massimo di 9 (nove) componenti eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci tra i soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente (art. 26 c.6 cts).

Art.48 - Partecipazione di esterni al Consiglio Direttivo -

Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ma con funzione consultiva, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e/o altre persone, anche estranee all'Associazione, appositamente invitate.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e gli eventuali invitati non possono essere in ogni caso presenti al momento delle votazioni.

Art.49.- Incompatibilità -

La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

All'atto dell'accettazione della carica, i componenti del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dall'art. 2382 c.c.

Non possono, altresì, ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo:

- a) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- b) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) i parlamentari nazionali ed europei;
- d) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

Art.50. - Gratuità della carica di membro del Consiglio Direttivo -

Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo.

Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione.

Art.51. - Decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo -

Nel corso dei 4 (quattro) anni di permanenza in carica del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio decadono di diritto dalla carica di consigliere per:

- a) dimissioni dalla carica;
- b) laddove venga meno lo *status* di socio;
- c) quando si sia verificata la mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo per due volte consecutive senza alcuna valida giustificazione.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo che abbia agito in conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto, può essere dichiarato decaduto dalla carica di consigliere dall'Assemblea Ordinaria dei Soci nella prima riunione utile.

Nel caso di decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci seguono nella graduatoria di votazione.

Nel caso in cui la sostituzione ai sensi del comma precedente non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea Ordinaria dei Soci per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti sostituiti scadono insieme al resto del Consiglio Direttivo alla scadenza dei 4 (quattro anni) della carica.

Il Consiglio Direttivo decade collettivamente e integralmente qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà. In tal caso il Presidente dell' Associazione deve convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per nuove elezioni.

Art.52.- Convocazione del Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell' Associazione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne facciano richiesta almeno 2 (due) componenti.

In questo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente dell' Associazione entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta.

Art.53. - Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e consegnato a ciascun membro almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione.

L' avviso deve essere consegnato a ciascun membro a mano ovvero a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica, ordinaria o certificata, o con l'ausilio delle nuove tecnologie e mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione presso la sede sociale.

In caso di urgenza il termine di 5 (cinque) giorni può essere ridotto sino ad 1 (uno).

In casi di particolare necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato *ad horas*.

Art.54. - Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente dell'Associazione.

Laddove il Presidente dell'Associazione e il Vice- Presidente dell'Associazione siano assenti, il Consiglio Direttivo è presieduto dal componente più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Art.55.- Modalità di espressione del voto nel Consiglio Direttivo -

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a scrutinio palese.

Avvengono a scrutinio segreto le votazioni relative:

- a) all'elezione e alla revoca delle cariche sociali tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) all'accettazione delle domande di iscrizione;
- c) quelle afferenti le persone e al loro status ;

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art.56. - Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo -

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario dell' Associazione e successivamente iscritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art.57. - Competenze del Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

Sono competenze proprie del Consiglio Direttivo:

- a) la nomina e la revoca, tra i suoi componenti, del Presidente dell'Associazione, del Vice - Presidente dell'Associazione , del Segretario dell'Associazione e del Tesoriere;
- b) delegare ad uno o più dei consiglieri determinati compiti di amministratore;
- c) curare la tenuta dei libri sociali e le iscrizioni e le cancellazioni dal Libro dei Soci e dal registro dei volontari;
- d) eseguire le delibere dell'Assemblea dei Soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- e) amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei Soci alla quale risponde direttamente;
- f) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- g) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- h) promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa;
- i) redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;

- j) assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- k) ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità ed urgenza;
- l) provvedere alla gestione economica dell'Associazione;
- m) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- n) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea dei Soci per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- o) stabilire il contenuto delle convenzioni tra l'Associazione e i terzi e le modalità di attuazione delle stesse convenzioni;
- p) redigere annualmente il bilancio (laddove è previsto il bilancio sociale di cui all'articolo 14 codice terzo settore) nelle forme e modalità previste dalla legge e provvedere all'assolvimento degli adempimenti conseguenti in osservanza di quanto disposto all'articolo 70 del presente statuto;
- q) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio entro il 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce;
- r) proporre all'Assemblea dei Soci l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- s) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- t) deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- u) deferire all'Assemblea dei Soci, le decisioni sulla perdita della qualifica di socio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (art. 26 c.7 cts.)

La rappresentanza legale dell'Associazione è attribuita al Presidente dell' Associazione nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo.

V. Il Presidente

Art.58. - Rappresentanza Legale -

La rappresentanza legale dell'Associazione è attribuita al Presidente dell'Associazione nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede sia l'Assemblea dei Soci, sia il Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione verso terzi e in giudizio.

Art.59. - Elezione – Durata - Cessazione dalla Carica -

La carica di Presidente dell'Associazione è attribuita dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Presidente dell'Associazione dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica contestualmente ad esso, sia nel caso di scadenza naturale della carica sia nel caso di decadenza collettiva ed integrale del Consiglio Direttivo qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà.

Il Presidente dell'Associazione cessa altresì dalla carica in caso di revoca dell'incarico da parte del Consiglio Direttivo. In tal caso il nuovo Presidente dell'Associazione verrà nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Art.60. - Competenze del Presidente dell'Associazione -

Il Presidente dell'Associazione compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano verso terzi l'Associazione e rappresenta l'Associazione in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione deve :

- a) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- c) sottoscrivere il verbale dell'Assemblea dei Soci e custodirlo o farlo custodire dal Segretario dell'Associazione presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- d) verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- e) rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- f) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione ;
- g) eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- h) in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- i) stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei Soci e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;
- j) assolvere ai compiti demandati dal presente Statuto ad altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo ove queste non siano elette.

Art.61. - Il Vice-Presidente dell' Associazione -

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente dell' Associazione saranno svolte dal Vice-Presidente dell' Associazione eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Art.62. - Il Segretario dell' Associazione -

Il Segretario dell' Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compiti propri del Segretario sono:

- a) la verbalizzazione, la sottoscrizione in calce e la custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei Soci sia Ordinaria che Straordinaria, del Consiglio Direttivo nonché la custodia dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo , dei soggetti incaricati della Revisione Legale (laddove costituiti) ;
- b) l'esame e il disbrigo della corrispondenza;
- c) la tenuta aggiornata del Libro dei Soci e del registro di cui all'articolo 17 comma 1 del codice del terzo settore;
- d) mettere a disposizione i libri sociali e i verbali per la relativa consultazione nei casi di cui all'articolo 17 lettera i) del presente statuto.

Art.63. - Il Tesoriere -

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compiti propri del Tesoriere sono:

- a) la tenuta, il controllo e l'aggiornamento dei libri contabili e della sottesa documentazione;
- b) la tenuta, il controllo e la gestione dei flussi di cassa e degli eventuali conti correnti, depositi e simili;
- c) la riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- d) la riscossione della quota annuale d'iscrizione e il rilascio della tessera associativa.

La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario dell' Associazione.

VI. Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.64. - Entrate dell' Associazione -

Le entrate dell' Associazione sono costituite da:

- a) contributi ordinari dei soci, compresa la quota sociale annua di iscrizione;
- b) contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti terzi, sia persone fisiche che persone giuridiche, anche estranee all'Associazione;
- c) contributi o elargizioni erogate dallo Stato, da Enti o Istituzioni pubbliche;
- d) contributi o elargizioni erogati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) rendite patrimoniali;
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 6 del codice del terzo settore e dell'articolo 65 del presente statuto;
- i) il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, debitamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- j) proventi dell'attività di raccolta fondi;
- k) ogni altra entrata ammessa dal codice del terzo settore.

Art.65. - Quota annuale d'iscrizione -

La quota annuale di iscrizione è determinata dall'Assemblea dei Soci.

Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre un mese prima della seduta dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

Art.66. - Proventi derivanti da attività diverse -

I proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'articolo 6 del codice del terzo settore esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dall'Assemblea dei Soci che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel codice del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art.67.- Patrimonio sociale -

Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, in ossequio alle leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
- b) eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- c) eventuali avanzi netti di gestione;
- d) donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni.

I beni mobili registrati ed i beni immobili acquistati dall' Associazione sono ad essa direttamente intestati.

Le donazioni e i lasciti sono accettati dall' Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

Art.68. - Patrimoni destinati ad uno specifico affare -

Qualora l' Associazione acquisisca la personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del codice del terzo settore e sia iscritta nel registro delle imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art.69.- Esercizio sociale -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art.70. - Bilancio -

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio nelle forme previste al raggiungimento delle soglie di legge e provvede all'assolvimento dei adempimenti conseguenti .

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio :

- a) nelle forme del rendiconto per cassa qualora le rendite, i proventi o entrate comunque denominate risultano inferiori a 300.000,00 e l' Associazione non abbia personalità giuridica ;
(art. 13 c.2 cts aggiornato alla legge 4 luglio 2024 n.104);
- b) nelle forme del rendiconto per cassa con indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata qualora le rendite, i proventi o entrate comunque denominate non risultino superiori a 60.000 euro (art.13 c.2-bis cts comma inserito dalla l.4 luglio 2024 n. 104)
- c) il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle

finalità statutarie qualora le rendite, i proventi o entrate comunque denominate risultano superiori a 300.000,00; (art.13 c.1 cts);

- d) il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali qualora i ricavi, le rendite, i proventi o entrate comunque denominate risultino superiori ad 1 milione di euro. (art. 14 c.1 cts).

I bilanci vengono redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e limitatamente al bilancio di cui all'articolo 13 c.2-bis cts di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Giustizia (art.13 comma 3 cts aggiornamento l.104/2024).

L'organo deputato alla redazione del bilancio è il Consiglio Direttivo che si impegna a redigere il bilancio secondo quanto indicato nei precedenti commi e agli artt. 13 e 14 del codice del terzo settore.

L'organo deputato all'approvazione del bilancio è l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

A seguito dell'approvazione il bilancio verrà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato in conformità a quanto disposto agli artt.13 e 14 del codice del terzo settore.

Art.71. - Divieto di distribuzione e vincolo di utilizzo di utili ed avanzi -

L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.72. - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio -

L'Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata dal Presidente dell'Associazione e con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci provvede, altresì, alla nomina di uno o più commissari liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (art. 9 cts.)

VII. Norme di chiusura

Art.73. - Assicurazione -

Tutti i volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato sia per la responsabilità civile verso terzi per i danni che possono arrecare nell'adempimento delle attività statutarie.

L'Associazione inoltre può assicurare i volontari contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.74. - Responsabilità -

I componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, gli eventuali dipendenti e/o consulenti con funzioni di direzione nonché il soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392,2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 39/2010, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti ovvero il Pubblico Ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione abbia più di 500 (cinquecento) associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea dei Soci. Se la denuncia è fatta da almeno un 20esimo (ventesimo) degli associati dell'ente, l'Organo di Controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, comma 2 del codice civile.

Art.75. - Norme residuali e rinvii -

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare del codice del terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.) e della legislazione regionale sul volontariato.

Si rinvia, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, agli aggiornamenti normativi in materia di terzo settore.